

L'oggetto dell'indagine del collegio deve riguardare in primo luogo il profilo della ammissibilità del ricorso, e pertanto la verifica giudiziale dovrà riguardare:

- a) la provenienza del ricorso da un imprenditore commerciale in stato di crisi assoggettabile alle procedure concorsuali, ossia da un imprenditore in stato di dissesto o di difficoltà finanziaria che superi le soglie di fallibilità previste dall'art. 1 l. fall., e ciò in ragione del fatto che l'effetto tipico dell'omologazione – la protezione dei terzi e dei creditori dall'azione revocatoria – può determinarsi solo nell'ipotesi di un successivo fallimento;
- b) l'avvenuto deposito del ricorso presso il registro delle imprese;
- c) la presenza della documentazione di cui all'articolo 161 l.fall;
- d) la presenza della relazione di un professionista munito dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), l.f., che attesti la fattibilità dell'accordo con particolare riferimento alla possibilità di pagare regolarmente (ossia per intero ed alle scadenze) i creditori estranei ma, preliminarmente, la stessa veridicità dei dati contabili, trattandosi di un presupposto indefettibile del giudizio di fattibilità;
- e) la conclusione di accordi di ristrutturazione del debito con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del monte-crediti di cui il debitore deve complessivamente rispondere (a tal riguardo, alcun rilievo assume la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari);
- f) le autenticazioni delle sottoscrizioni degli accordi. Ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 l. n. 580/93, in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice civile) nell'ambito del procedimento di iscrizione su domanda è previsto che l'atto da iscrivere debba essere depositato in originale, con scrittura autenticata ove trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio, e che negli altri casi l'atto vada depositato in copia autentica e che l'estratto debba essere depositato in forma autentica, secondo quanto previsto dall'art. 2718 c.c.. La mancanza dell'autenticazione della firma costituisce quindi un requisito di ammissibilità dell'accordo stesso, condizionando l'esecuzione di un indispensabile adempimento pubblicitario;
- g) l'esistenza di un piano finanziario e/o industriale all'interno del quale si collochino le rinegoziazioni dei debiti poste in essere con i creditori aderenti.

Al riguardo vale osservare che, se pure l'esistenza di un piano non sia espressamente previsto dalla norma, che si limita a richiamare gli accordi (ossia le



IL CASO.it

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1

negoziazioni) aventi ad oggetto la mera ristrutturazione del debito, l'allegazione dello stesso non può non ritenersi un dato necessario a pena di inammissibilità del ricorso.

Dal momento che l'accordo di ristrutturazione deve essere tale da garantire il pagamento regolare dei creditori estranei, può ipotizzarsi la autosufficienza dell'accordo nel solo caso di ristrutturazione con finalità di liquidazione dell'impresa, perché in questa ipotesi l'attività di impresa cessa o viene ceduta a terzi, e quindi occorrerà solo dimostrare che le risorse messe a disposizione siano realmente disponibili nonché sufficienti a pagare i creditori, nella misura e nei tempi concordati nel caso degli aderenti al piano, per intero ed alla scadenza nel caso degli estranei.

IL CASO.it

Laddove, invece, l'accordo di ristrutturazione sia funzionale alla continuazione dell'attività dell'impresa, il pagamento dei creditori estranei in tanto potrà essere assicurato (e, dunque, l'intera operazione essere considerata attuabile) in quanto accanto all'accordo vi sia un piano che indichi le cause della crisi finanziaria e/o economica ed i rimedi che si intendono attuare per evitare che l'impresa si ritrovi nella medesima situazione.

Superato positivamente il vaglio di ammissibilità del ricorso, il Tribunale è chiamato ad affrontare la questione della valutazione della fattibilità dell'accordo, valutazione che la norma demanda espressamente all'esperto attestatore.

La legge attribuisce, infatti, al professionista attestatore il compito di affermare sotto la propria responsabilità che gli accordi sono fattibili, e di conseguenza al Tribunale è richiesto non già di reiterare questo accertamento nel merito ma, più limitatamente, di verificare se il giudizio svolto dall'attestatore sia completo, sufficientemente analitico nella parte motivazionale, coerente e non contraddittorio sul piano logico anche per quanto concerne la corrispondenza con i contenuti del piano.

La tipologia di controllo svolto dal Tribunale è, in altri termini, nei casi in cui manchi un'opposizione, definibile di legittimità sostanziale, nel senso che il Collegio non si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, la presenza dei documenti previsti dalla legge (tra i quali la relazione del professionista) e la correttezza dell'iter procedimentale, e neppure si spinge a verificare nel merito la bontà del giudizio espresso dal professionista, ma deve valutare la coerenza e completezza, secondo parametri logico-giuridici, delle

R

(10)

motivazioni poste a base dell'attestazione rilasciata dall'esperto (anche per quanto concerne la verifica della veridicità dei dati aziendali). L'eventuale omologazione dell'accordo non potrebbe, pertanto, almeno nelle ipotesi in cui difettino opposizioni alla omologazione, leggersi quale certificazione giudiziale della fattibilità dell'accordo e del piano, ma avrebbe la valenza e la portata più contenuta appena indicata.

Al contrario, in presenza di una o più opposizioni l'ambito di indagine del Tribunale ricomprenderà tutti i motivi di contestazione, che potranno riguardare ogni aspetto della procedura sia procedimentale che sostanziale (ossia relativo anche alla fattibilità in senso stretto degli accordi e/o del piano ad essi sottostante).

3. Venendo, ora, al caso di specie, in ordine al giudizio sulla ammissibilità del ricorso osserva il Collegio:

a) che il ricorso è presentato da una società in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'articolo 1 della legge fallimentare, nonché - alla luce sia della documentazione inerente la situazione patrimoniale e finanziaria che dei fatti allegati nel ricorso - in stato di crisi;

IL CASO.it

b) che al ricorso per l'omologazione sono allegati gli accordi di ristrutturazione del debito, il piano industriale e la documentazione di cui all'articolo 161 l.f.;

c) che le sottoscrizioni degli accordi sono munite di autentica notarile;

d) che, dalla visura camerale, si ha prova dell'avvenuto deposito degli accordi e del piano presso il registro delle imprese;

e) che il ricorso è accompagnato dalla relazione di due professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 67 l.f.;

f) che gli esperti attestatori hanno asseverato la veridicità dei dati contabili, nonché il fatto che gli accordi riguardano una percentuale del ceto creditorio pari a circa il 78% (percentuale corrispondente ad euro 91.944.933,00) e dunque ampiamente superiore alla soglia di legge del 60%.

Il ricorso può, dunque ritenersi ammissibile.

4. In ordine al profilo del controllo sulla fattibilità - *rectius*, attuabilità - dell'accordo e del piano, osserva il Collegio:

a) che non sono state proposte opposizioni;

b) che, pertanto, come già anticipato in premessa, il Collegio non è tenuto a verificare nel merito la bontà del giudizio espresso dal professionista ma è chiamato, più limitatamente, a valutare la coerenza e completezza, secondo

X

11
16

parametri logico-giuridici, delle motivazioni poste a base dell'attestazione rilasciata dall'esperto (anche per quanto concerne la verifica della veridicità dei dati aziendali);

c) che, nella specie, i professionisti hanno svolto una accurata ed ampiamente motivata analisi degli accordi e del piano. In particolare, gli esperti hanno preso in considerazione i seguenti profili: 1) l'attendibilità dei dati contabili utilizzati; 2) le cause delle attuali difficoltà del gruppo a livello finanziario ed industriale; 3) il contratto di finanziamento (ossia l'accordo di ristrutturazione del debito in senso stretto); 4) il contenuto del piano industriale e finanziario; 5) il raggiungimento dei presupposti di cui all'articolo 182 bis l.f.; 6) gli esiti di una *legal due diligence* fatta - opportunamente - svolgere al fine di valutare possibili profili di rischio del piano con riferimento ai contenziosi potenziali o in essere;

IL CASO.it

d) che le valutazioni degli esperti, rese sotto la loro responsabilità, appaiono fondate su parametri logico-giuridici adeguati e tali da superare il vaglio di completezza, coerenza e logicità dell'attestazione, ed hanno trovato, infine, sintesi e conclusione nella espressione di un giudizio positivo in ordine alla attuabilità del piano e dell'accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento alla posizione dei creditori estranei.

L'accordo può, dunque essere omologato.

P.Q.M.

a) omologa l'accordo di ristrutturazione presentato dalla società T [redacted] s.p.a. (in breve T [redacted].p.a.) CF [redacted];

b) manda alla cancelleria per gli adempimenti successivi.



Roma, 19.5.10

Il Presidente
[Signature]

Depositato in cancelleria
Roma, li 20 MAG. 2010
IL CANCELLIERE
(Tommaso Labanca)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Richiedente: DI PASQUALE
Copie: 2
Data: 31.23.10
Urgenza: [redacted]
Tetto: [redacted]
Bolle: [redacted]
Roma li 21 MAG. 2010



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

E' copia (elastica) conforme all'originale esistente
nel n. AC 1140 che si rilascia a
richiesta del Sig. DI PASQUALE
comp. n. 5 pagine
Roma li 25 MAG 2010



IL CANCELLIERE

LABANCA
CANCELLIERE